

Obbligo, per le imprese individuali, di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al registro delle imprese.

Il D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012, in vigore dal 20 ottobre prevede, tra l'altro, l'obbligo, per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo Pec al registro delle imprese (v. art. 5).

Da questa nuova disposizione deriva quanto segue:

1) Tutte le <u>imprese individuali</u>, dal 20 ottobre 2012, **in fase di prima iscrizione**, devono comunicare il proprio indirizzo Pec. L'assenza dell'indirizzo Pec impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale (determina quindi il rifiuto di iscrizione).

Nel caso si utilizzi il software Starweb, l'informazione va indicata nel campo 'sede dell'impresa': Oltre all'indirizzo della sede nello stesso riquadro va indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso in cui si utilizzino altri software va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I1 e compilando il riquadro 5.

Si ricorda che la Camera di Commercio di Ravenna accetta l'invio **solo con la firma digitale** del titolare o del Professionista incaricato dallo stesso ai sensi art.1 comma 4 lettera f) D.Lgs.n.139/2005.

2) Le imprese già iscritte alla data del 20 ottobre 2012 sono tenute a comunicare il loro indirizzo Pec con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro il 30 giugno 2013. Tale obbligo vige se l'impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure concorsuali.

La domanda di iscrizione del **solo indirizzo Pec** - da parte delle imprese individuali (caso indicato al punto 2) - non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento di diritti di segreteria. Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l'informazione della Pec va indicata nell'apposito campo seguendo il seguente percorso: comunicazione unica impresa/variazione/dati sede/Pec.

Nel caso in cui si utilizzino altri software, va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I2 e compilando il riquadro 5.

Le imprese individuali di cui al punto 2, in mancanza della comunicazione entro il 30 giugno 2013 della propria Pec subiranno la 'sanzione indiretta' della sospensione per 45 giorni, a partire dal 1 luglio 2013, di ogni domanda di iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intende non presentata.

Si invitano gli operatori ad adempiere all'obbligo di cui al punto 2 contestualmente a qualsiasi altro adempimento (es. variazione di attività, modifica di indirizzo della sede dell'impresa individuale o altro), che si renderà necessario prima della scadenza del termine fissato al 30/6/2013. Agendo in tal modo sarà possibile evitare un eccesso di invii telematici in prossimità della scadenza, perseguendo una migliore gestione organizzativa sia per gli operatori del settore sia per la tenuta del

sistema informativo.

La pubblicazione dell'indirizzo Pec nel Registro delle imprese ha valore di domiciliazione informatica, pertanto qualunque soggetto (compresa la Pubblica Amministrazione) puo' comunicare a questo indirizzo (da Pec a Pec), con trasmissione avente valore legale di notifica.

Si suggerisce di rinnovare alla scadenza il contratto e di presidiare costantemente la casella, per evitare danni o perdite di opportunità legate allo spirare di termini o al venir meno di facolta'.

Non è possibile comunicare al Registro Imprese una casella Pec con dominio @postacertificata.gov.it, perchè si tratta di una "PEC del cittadino" riservata esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non utilizzabile dalle imprese.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE